

**MAURIZIO MARTINI  
ENZO DRAPELLI  
partners**

**ragionieri commercialisti  
economisti d'impresa**

valdagno (vi) – via l. festari,15 – c.p. 223  
tel. 0445/406758/408999 - fax 0445/408485

dueville (vi) - via g. rossi, 26  
tel. 0444/591846 - fax 0444/594266

**info@martini-drapelli.it  
www.martini-drapelli.it**

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

**Oggetto: IRAP e autonoma organizzazione.**

Vi inviamo la presente circolare per aggiornarVi sulla *telenovela* relativa all'IRAP.

Con le sentenze della Corte di Cassazione Civile e Sezioni Unite n.12108, 12109, 12110 e 12121 del 26 maggio 2009, la Circolare 28/E del 28 maggio 2010 dell'Agenzia delle Entrate e l'Ordinanza della Corte di Cassazione n.15246 del 24 giugno 2010, l'argomento della assoggettabilità all'IRAP del reddito prodotto dai "piccoli imprenditori" e dai "piccoli professionisti" è stato oggetto di ennesima discussione.

Entrambe le fonti, Cassazione ed Agenzia delle Entrate, hanno chiarito che i piccoli imprenditori e i piccoli professionisti non sono tenuti al pagamento dell'IRAP in assenza di "autonoma organizzazione", vale a dire quando utilizzano solamente i beni strumentali assolutamente necessari per lo svolgimento dell'attività.

Tuttavia va doverosamente segnalato che ad oggi però non è stata prodotta dall'Agenzia delle Entrate o dal Parlamento l'esatta definizione di "autonoma organizzazione", e quindi la verifica del fatto che il singolo piccolo imprenditore o piccolo professionista utilizzi solo i beni assolutamente necessari è demandato per ogni singolo caso all'esame del Giudice di merito, che vuole dire Commissioni Tributarie.

E' certamente spiacevole dover constatare come il legislatore abbia recepito (l'esclusione del pagamento dell'IRAP per i piccoli imprenditori senza "autonoma organizzazione"), senza però fornire uno strumento operativo che dia certezza per capire quali siano i piccoli imprenditori privi di questa famosa "autonoma organizzazione".

Le vie percorribili, come già comunicatoVi con una nostra precedente circolare, sono che in sede di compilazione di UNICO , i soggetti che ritengono di esercitare la propria attività senza un'autonoma organizzazione possono decidere di adottare diversi comportamenti:

A. Si presenta la dichiarazione IRAP si versa l'imposta e si chiede il rimborso

In tal caso si evita l'irrogazione delle sanzioni, ma comporta:

- il versamento nei termini dell'imposta nella misura dichiarata;
- l'onere di dimostrare la mancanza della causa che giustifichi il prelievo;
- l'iter è solitamente lungo e non privo di spese, perciò la strada del ricorso va intrapresa solo dopo una dettagliata analisi dei costi-benefici.

B. Non si presenta la dichiarazione IRAP (non si compila la dichiarazione)

L'Agenzia mediante accertamento deve dimostrare la sussistenza del presupposto dell'IRAP.

L'eventuale soccombenza in giudizio comporterà il sostenimento di sanzioni per omessa dichiarazione (dal 120 al 240% dell'imposta dovuta) e potrà essere esperito un accertamento induttivo.

Si ricorda che dopo aver intrapreso la via del contenzioso viene richiesto un versamento pari al 50% dell'imposta a titolo d'acconto in attesa della sentenza.

Sempre a disposizione per ogni eventuale chiarimento, precisazione o approfondimento, porgiamo distinti saluti.

Valdagno-Dueville, 22 settembre 2010.-

dr. Maurizio Martini  
dr. Enzo Drapelli